ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE AI MAGISTRATI ORDINARI, AI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

Art. 4

Articolo abrogato dalla l. 18 marzo 1968, n. 249.

Abrogato dal 1 marzo 1968 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzione di un assegno integrativo mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato
Estremi	Legge 10 agosto 1964, n. 662
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzione-di-un-assegno-integrativo-mensile-ai-magistrati-ordinari/art-4/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it